

Commissario Straordinario

Decreto n. 209 del 14.12.2016

Oggetto: Affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo del CREA. Autorizzazione avvio procedura di scelta del contraente.

- VISTO** il decreto legislativo n. 454/99 che ha provveduto ad istituire il Consiglio per la ricerca e Sperimentazione in Agricoltura stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del CRA è costituito dal patrimonio delle strutture di Ricerca in esso confluito;
- VISTA** la legge del 6 luglio 2002, n.137 recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici";
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) successivamente modificato all'art. 9, comma 1 con Decreto Interministeriale del 24 giugno 2011, dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- VISTO** l'art. 12, c. 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni che, nel prevedere la soppressione dell'INRAN attribuisce al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura le funzioni e i compiti già affidati all'INRAN dal D. Lgs. 454 del 1999 e le competenze acquisite nel settore delle sementi sopprimendo al contempo le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 18.03.2013 registrato alla Corte dei Conti il 26.04.2013 reg. n. 4 F.62 con il quale sono state trasferite al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura le risorse umane, strumentali e finanziarie, relative all'attività svolta dall'ex-INRAN;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), e, in particolare l'articolo 1, comma 381, che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA - nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il sesto periodo del sopracitato articolo 1, comma 381, secondo cui al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un Commissario straordinario;

- VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31.12.2015 con il quale l'incarico di Commissario Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, attribuito al Dott. Salvatore Parlato con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2.3.2015 con decorrenza dal 2 gennaio 2015, è prorogato, senza soluzione di continuità, per 1 anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di Amministrazione;
- VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario dell'Ente n. 57 del 3.7.2015 con il quale si dispone che la sigla da utilizzare per la rappresentazione in forma abbreviata del nome del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è "CREA";
- VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 29.01.2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l'incarico di Direttore Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria a decorrere dal 1° febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione centrale di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 22.1.2016;
- PREMESSO** che il contratto in corso per il servizio di brokeraggio assicurativo stipulata tra il CREA e la società Marsh S.p.A. scadrà il 28/2/2017;
- RITENUTO** necessario avviare la procedura di individuazione del contraente cui affidare, servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato, tra l'altro: alla gestione delle polizze pluriennali e annuali di interesse per l'Ente, attualmente in corso ed in fase di aggiudicazione, allo studio dei rischi dell'Ente, all'assistenza e consulenza per la definizione dei capitolati speciali di appalto e alla gestione ed esecuzione di tutti i contratti assicurativi stipulati e/o da stipularsi dal CREA;
- RITENUTO** ragionevole, in considerazione della tipologia di affidamento, prevedere una durata del servizio di almeno un triennio decorrente dalla data indicata nel relativo contratto;
- VISTO** che l'entità totale dell'appalto per il triennio stimata è pari a € 110.000,00. Il valore presunto globale dell'appalto, computando l'eventuale rinnovo per un'ulteriore annualità, ai soli fini dell'individuazione della procedura da esperirsi è pari a €148.000,00 (centoquarantottomila/00) e quindi inferiore all'attuale soglia comunitaria (€ 209.000,00), conseguentemente ricorrono i presupposti per esperire procedura di cui all'art. 36, c.2, lett. b);
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016;
- CONSIDERATO** che il criterio più adeguato di scelta del contraente, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 3 lett.b);

CONSIDERATO che si rende necessaria, per quanto sopra, l'espressa autorizzazione del Commissario Straordinario dell'Ente, visto l'art. 61 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente che, per l'indizione delle procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi di durata pluriennale, prevede l'approvazione con delibera del C.d.A.;

DECRETA

Art. 1

- di autorizzare l'espletamento di una procedura di scelta del contraente ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/16 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente per un triennio dalla data indicata nel relativo contratto, fatto salvo eventuale facoltà di rinnovo, ad insindacabile giudizio del CREA, fino ad un massimo di un'ulteriore annualità, qualora ne ricorrano i presupposti di legge;

Art. 2

- di prevedere quale criterio di scelta del contraente, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ex art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16;

Art. 3

- di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad adottare, tramite i competenti Uffici dell'amministrazione centrale, tutti gli atti preordinati all'espletamento della suddetta procedura.

Il Commissario straordinario
Dr. Salvatore PARLATO